



BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3

Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

Società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

www.bancasistema.it

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE

PRESSO LA SEDE LEGALE IN

LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO

12 OTTOBRE 2026, ORE 10.00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)**

**"APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
BANCA CF+ S.P.A. IN BANCA SISTEMA S.P.A.; CONSEGUENTI MODIFICHE
STATUTARIE, IVI INCLUSE QUELLE RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE A
SERVIZIO DELLA FUSIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. IN BANCA SISTEMA S.P.A.**

(redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

11 settembre 2026

Relazione illustrativa disponibile sul sito internet www.bancasistema.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>).

Il presente documento è solo a scopo informativo e non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione delle leggi o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

INDICE

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	4
1.1 Banca Sistema.....	4
1.1.1 Dati societari.....	4
1.1.2 Oggetto sociale.....	5
1.1.3 Azionisti.....	5
1.1.4 Attività di Banca Sistema.....	5
1.1.5 Principali dati economici e finanziari.....	7
1.2 Banca CF+	8
1.2.1 Dati societari.....	8
1.2.2 Oggetto sociale.....	9
1.2.3 Azionisti.....	10
1.2.4 Attività di Banca CF+.....	10
1.2.5 Principali dati economici e finanziari.....	12
2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA	14
2.1 Premessa.....	14
2.2 Condizioni sospensive della Fusione	16
3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO	17
4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE	17
4.1 Premessa.....	17
4.2 Data di riferimento e documentazione utilizzata	18
4.3 Metodologie adottate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.....	19
4.4 Determinazione del Rapporto di Cambio.....	20
4.5 Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio.....	21
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.....	22
6. DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....	24
7. PROFILI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	24
8. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	26
8.1 Composizione dell'azionariato rilevante della Società Incorporante post-Fusione e relativo assetto di controllo.....	26

9. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE	27
10. PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF	29
11. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO	30
12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	30

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2026, in unica convocazione, per deliberare sull'approvazione del progetto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. (di seguito "**CF+**", "**Banca CF+**" o la "**Società Incorporanda**") in Banca Sistema S.p.A. (di seguito "**Banca Sistema**" o la "**Società Incorporante**" e, unitamente alla Società Incorporanda, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La presente relazione (la "**Relazione Illustrativa**") è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., nonché in considerazione della circostanza che la Società Incorporante è Banca Sistema, dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione, descrivendo gli elementi di cui si compone il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") e, in particolare, i criteri di determinazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) tra le azioni di Banca Sistema e quelle di CF+.

La Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile, tra l'altro, sul sito internet di Banca Sistema (www.bancasistema.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>), unitamente al parere dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. circa la congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito), rilasciato – senza rilievi – in data 11 settembre 2026.

Si segnala, inoltre, che Banca Sistema non si è avvalsa della facoltà di derogare all'obbligo di redigere e pubblicare un documento informativo nelle ipotesi di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Pertanto, dal momento che la Fusione si configura come operazione "significativa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti, il relativo documento informativo sarà pubblicato da Banca Sistema nei termini di legge (*i.e.* almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea).

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Banca Sistema

1.1.1 Dati societari

La Società Incorporante è Banca Sistema S.p.A., società con sede legale in Milano (MI), Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12870770158, partita IVA: 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 03158.3, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Banca CF+", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+.

Il capitale sociale di Banca Sistema, alla data della Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 9.650.526,24 interamente sottoscritto e versato ed è rappresentato da n. 80.421.052 azioni ordinarie, aventi valore nominale pari a Euro 0,12 ciascuna.

Le azioni di Banca Sistema sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Borsa Italiana"**), e sono sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83–*bis* e seguenti del TUF.

Alla data della Relazione Illustrativa, Banca Sistema non detiene azioni proprie.

1.1.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di Banca Sistema, la Società Incorporante ha per oggetto *"la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero e pertanto può compiere ogni operazione e servizio bancario e finanziario strumentale o connesso. Pertanto, la società può altresì compiere ogni altra attività e/o operazione strumentale o connessa, necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale e svolgere, in genere, qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria"*.

1.1.3 Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporante – che detengono una quota del capitale sociale o dei diritti di voto superiore al 5% del capitale sociale – alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del TUF:

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
BANCA CF+	85,674%
MERCATO	14,326%

Si evidenzia che, alla luce della partecipazione detenuta, alla data della presente Relazione Illustrativa, Banca Sistema è controllata da Banca CF+ ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, nonché dell'art. 23 del D. Lgs. n. 385/93 (**"TUB"**), ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

1.1.4 Attività di Banca Sistema

Il gruppo Banca Sistema è un gruppo finanziario specializzato, indipendente e diversificato, che opera in Italia, facente capo a Banca Sistema, fondata nel 2011 e quotata dal 2015 su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Banca Sistema, che al 31 dicembre 2025 contava n. 365 risorse, rappresenta uno dei principali operatori specializzati nel *factoring*. L'attività, inizialmente concentrata sull'acquisto di crediti commerciali vantati da fornitori della sanità pubblica, si è progressivamente estesa ad altri ambiti

del comparto dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, ai crediti fiscali e a segmenti specialistici, tra cui i comparti del calcio e dell'*entertainment*.

Parallelamente allo sviluppo dei segmenti specialistici, Banca Sistema ha rafforzato la propria presenza nel mercato dei crediti fiscali, inclusi quelli derivanti da incentivi edilizi quali il "Superbonus", operando sia per finalità di compensazione nei limiti della propria capacità fiscale sia, a partire dall'ultimo trimestre 2023, con logiche di gestione attiva e *trading* del portafoglio.

L'offerta di Banca Sistema si completa, inoltre, con attività di *servicing*, che includono la gestione e il recupero dei crediti, finanziamenti PMI garantiti dallo Stato e finanziamenti di cessione del quinto.

Le attività di credito su pegno e casa d'asta per il tramite del gruppo facente capo a Kruso Kapital S.p.A. sono state oggetto di dismissione, a seguito del perfezionamento dell'Offerta Volontaria e dell'Offerta Obbligatoria (come *infra* definite), attraverso assegnazione delle relative azioni agli aderenti nella misura fissata nella documentazione riguardante le stesse.

Il gruppo Banca Sistema mira a garantire la soddisfazione delle esigenze finanziarie delle imprese, fungendo da collegamento tra il settore pubblico e quello privato attraverso un'offerta bancaria avanzata e facilmente accessibile.

Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica delle principali società del gruppo Banca Sistema alla data della presente Relazione Illustrativa.



⁽¹⁾ Joint Venture.

Si evidenzia che, a partire dal 6 marzo 2026, CF+, già capogruppo del Gruppo Banca CF+, ha assunto il ruolo di capogruppo del nuovo gruppo bancario che integra il Gruppo Banca CF+ e il gruppo bancario Banca Sistema, e Banca Sistema ha cessato di essere la capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema.

1.1.5 Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di Banca Sistema, desunti dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026.

Stato patrimoniale consolidato

Voci dell'attivo		30.06.2026	31.12.2025
10.	Cassa e disponibilità liquide	77.470	87.791
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.717	1.621
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	463	60
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.254	1.561
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.103.708	1.186.326
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.723.128	2.610.862
	a) crediti verso banche	19.505	19.161
	b) crediti verso clientela	2.703.623	2.591.701
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	872	2.146
70.	Partecipazioni	953	985
90.	Attività materiali	53.247	57.582
100.	Attività immateriali	4.054	34.116
	di cui:		
	- Avviamento	3.920	30.690
110.	Attività fiscali	20.730	13.055
	a) correnti	8.265	-
	b) anticipate	12.465	13.055
120.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	-
130.	Altre attività	203.211	343.930
Totale Attivo		4.189.090	4.338.414

Voci del passivo e del patrimonio netto		30.06.2026	31.12.2025
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.656.988	3.720.033
	a) debiti verso banche	465.090	69.199
	b) debiti verso clientela	3.033.202	3.441.519
	c) titoli di circolazione	158.696	209.315
20.	Passività finanziarie di negoziazione	116	-
30.	Passività finanziarie designate al fair value	-	6.726
40.	Derivati di copertura	788	2.078
60.	Passività fiscali	23.943	50.697
	a) correnti	-	19.900
	b) differite	23.943	30.797
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-
80.	Altre passività	132.051	158.268
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	3.504	5.242
100.	Fondi per rischi e oneri:	39.044	43.032
	a) impegni e garanzie rilasciate	25	6
	c) altri fondi per rischi e oneri	39.019	43.026
120.	Riserve da valutazione	7.449	13.057
140.	Strumenti di capitale	45.500	45.500
150.	Riserve	226.423	198.825
160.	Sovrapprezzi di emissione	39.100	39.100
170.	Capitale	9.651	9.651
180.	Azioni proprie (-)	-	-
190.	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	31	17.163
200.	Utile di periodo/esercizio	4.502	29.042
Totale del Passivo e del Patrimonio Netto		4.189.090	4.338.414

Conto economico consolidato

Voci		30.06.2026	30.06.2025
10.	Interessi attivi e proventi assimilati	78.354	82.234
	di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo	77.151	78.474
20.	Interessi passivi e oneri assimilati	(48.299)	(61.034)
30.	Margine di interesse	30.055	21.200
40.	Commissioni attive	13.481	11.004
50.	Commissioni passive	(8.091)	(7.981)
60.	Commissioni nette	5.390	3.023
70.	Dividendi e proventi simili	227	227
80.	Risultato netto dell'attività di negoziazione	11.155	17.016
90.	Risultato netto dell'attività di copertura	16	18
100.	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	3.055	9.336
	a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	535	3.899
	b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.520	5.412
	c) passività finanziarie	-	25
110.	Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(467)	-
110b	b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	(467)	-
120.	Margine di intermediazione	49.431	50.818
130.	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(18.116)	(4.479)
	a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(17.652)	(4.518)
	b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(464)	38
140.	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	1	(4)
150.	Risultato netto della gestione finanziaria	31.316	46.335
190.	Spese amministrative	(30.532)	(28.243)
	a) spese per il personale	(12.407)	(11.969)
	b) altre spese amministrative	(18.125)	(16.273)
200.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	982	(3.966)
	a) impegni e garanzie rilasciate	(19)	11
	b) altri accantonamenti netti	1.001	(3.977)
210.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(965)	(744)
220.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(19)	(8)
230.	Altri oneri/proventi di gestione	1.867	1.635
240.	Costi operativi	(28.667)	(31.325)
250.	Utili (Perdite) delle partecipazioni	(31)	(51)
290.	Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	2.618	14.960
300.	Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente	(1.871)	(5.023)
310.	Utile della operatività corrente al netto delle imposte	747	9.937
320.	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	3.755	5.943
330.	Utile di periodo	4.502	15.880
340.	Risultato di periodo di pertinenza di terzi	-	(1.292)
350.	Utile di periodo di pertinenza della capogruppo	4.502	14.589

1.2 Banca CF+

1.2.1 Dati societari

La Società Incorporanda è Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A., società con sede legale in Milano (MI), Corso Europa n. 15, 20122, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00395320583, partita IVA: 16340351002, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

Il capitale sociale di Banca CF+, alla data della Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 85.780.781,83 ed è rappresentato da n. 88.256.386 azioni ordinarie.

Le azioni di Banca CF+ non sono quotate in alcun mercato, anche non regolamentato.

Alla data della Relazione Illustrativa, Banca CF+ non detiene azioni proprie.

1.2.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto di Banca CF+, quest'ultima *“ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in Italia e all'estero, in tutte le forme consentite e, tra l'altro, in forma di (i) finanziamenti c.d. senior verso aziende corporate in situazioni di difficoltà finanziaria, con potenziale di ritorno in stato performing; (ii) finanziamento di operazioni di sviluppo o rilancio nel settore immobiliare residenziale e commerciale in Italia, inclusi interventi in operazioni di rilancio/reperforming di c.d. single names; (iii) investimento in crediti fiscali (IVA, IRES, etc.) acquistati da procedure concorsuali, società in situazioni distressed ovvero da imprese con situazione economico-patrimoniale positiva; (iv) factoring; b) lo svolgimento, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, di attività di intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione nonché tutte le altre operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti; c) lo svolgimento di attività di valutazione, fornitura di servizi amministrativi (servicing), gestione, smobilizzo e incasso di crediti, nonché di consulenza, structuring e negoziazione in relazione a operazioni di gestione, cessione, ristrutturazione o finanziamento di crediti, con la possibilità di acquistare crediti in conto proprio, sia pro solvendo che pro soluto; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, ristrutturazioni, strategia industriale e questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto o la vendita di imprese; d) lo svolgimento di tutte le attività connesse ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/99, ovvero ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile; e) l'acquisto e l'alienazione – sia direttamente sia attraverso l'acquisto e l'alienazione di azioni, quote o partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda in genere delle società che li detengono – di beni immobili di qualunque genere o destinazione, al fine della loro successiva dismissione mediante l'impostazione ed esecuzione di operazioni finanziarie – societarie di qualunque tipo, anche con l'utilizzo di società veicolo, il tutto sia in proprio che per conto terzi, nei limiti consentiti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Gruppo Banca CF+” (il “Gruppo”), ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'art. 61, quarto comma, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo. La Società può compiere, con l'osservanza e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, tutte le attività e le operazioni strumentali e utili per il raggiungimento del proprio scopo sociale, ivi comprese le attività e/o le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di investimento, di servizi, di acquisizione di partecipazioni in società e/o enti costituiti e/o da costituire in Italia e/o all'estero. La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte di un gruppo bancario, nonché partecipazioni di altra natura.”*

1.2.3 Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporanda alla data della Relazione Illustrativa:

Azionista	N. azioni CF+	% capitale CF+
European Investments Holding Company S.à r.l.	82.272.122	93,22%
Tarantelli Panfilo	3.953.626	4,48%
Ascolani Sergio	466.737	0,53%
De Francisco Iacopo	367.574	0,42%
Ronchi Michele	261.826	0,30%
Cordaro Salvatore	255.484	0,29%
Argenta Holdings S.à r.l.	176.342	0,20%
Be Holding S.r.l.	173.301	0,20%
Quarto S.r.l.	134.865	0,15%
Potenza Alberico	96.566	0,11%
Gallo Barbisio Giovanni	69.058	0,08%
Goi Carlo	28.885	0,03%
TOTALE	88.256.386	100,00%

Alla data della presente Relazione Illustrativa, Banca CF+ è pertanto direttamente controllata da European Investments Holding Company S.à r.l., con sede in Lussemburgo, 12C rue Guillaume Kroll, L-1882.

1.2.4 Attività di Banca CF+

A partire dall'agosto 2021, a seguito della riorganizzazione societaria dell'ex gruppo Credito Fondiario, CF+ si propone quale banca specializzata nel credito a piccole e medie imprese, rispondendo in modo rapido e flessibile al loro bisogno di liquidità e di finanza anche attraverso un modello digitale di interazione banca-impresa.

Il segmento di mercato delle banche specializzate è caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che, con competenze specialistiche, sono in grado di fornire servizi ad elevato grado di personalizzazione e flessibilità rispetto agli operatori tradizionali, ma che in ragione delle dimensioni ridotte sono esposti ai rischi derivanti da un contesto finanziario, di mercato e geopolitico attualmente molto complesso. In questo contesto, Banca CF+ supporta i vari segmenti di clientela, attraverso la distribuzione delle seguenti categorie di prodotto:

- (i) **Factoring *pro-solvendo* e *pro-soluto*:** CF+ ha avviato la propria operatività nel *factoring* a partire dalla scissione perfezionata nell'agosto 2021, iniziando con l'acquisto *pro solvendo* di crediti per la maggior parte dei casi con cedente un'impresa in crisi o comunque con tensione finanziaria. Come strumento di garanzia, CF+ ha iniziato a ricorrere alla copertura assicurativa del credito di una parte significativa del *turnover*. A tale specifica operatività – denominata *factoring distressed* – nel corso degli anni si è aggiunta anche un'operatività denominata *factoring performing* (sia nella forma *pro soluto* che *pro solvendo*), maggiormente focalizzata sul servizio della clientela che non presenta criticità sotto il profilo finanziario, ma che necessita di uno strumento di ottimizzazione della liquidità aziendale.
- (ii) **Tax Credits:** acquisto di crediti fiscali (e.g. IVA, IRES, IRAP) da procedure concorsuali, da società in situazione *distressed* e da società pienamente operative, attraverso la *business unit* dedicata, che segue il credito dalla fase di *origination* fino all'incasso dei crediti acquistati. Nello specifico, il mercato dell'acquisto dei crediti fiscali può essere distinto in due segmenti in funzione della tipologia di controparte:
 - a. *high-yield tax credits*: acquisto di crediti fiscali da imprese con situazione economico-patrimoniale complessa, incluse ad esempio società in liquidazione, in ristrutturazione, procedure concorsuali;
 - b. *low-yield tax credits*: acquisto di crediti fiscali da imprese con situazione economico-patrimoniale positiva.

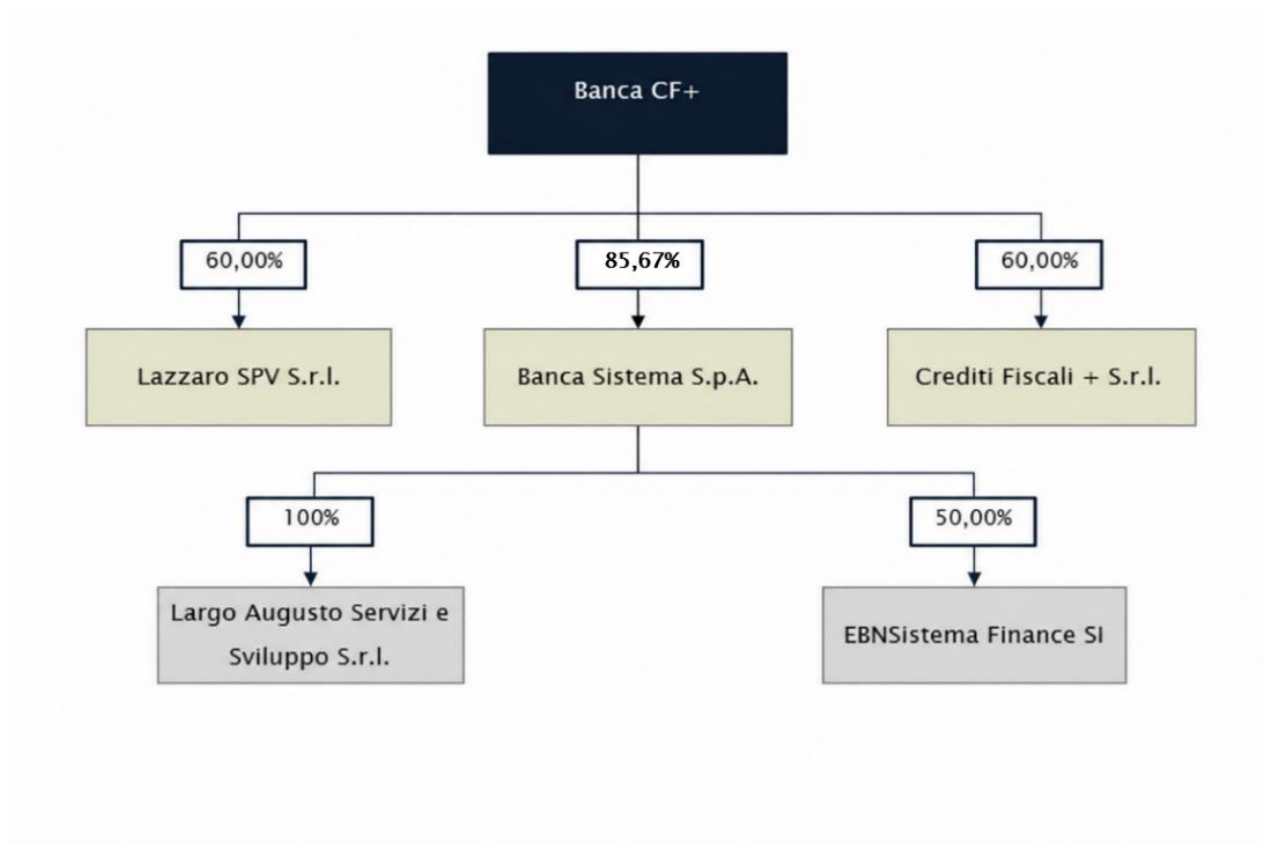
CF+ è storicamente presente dal 2018 in particolare nel segmento *high yield*, mentre l'Emittente è tra gli operatori di mercato di maggior rilievo nel segmento *low yield*.

- (iii) **Credito medio/lungo termine assistito da garanzia statale:** CF+ offre soluzioni di finanziamento assistite da garanzia statale MCC e SACE avvalendosi di modelli di servizio differenziati (tradizionale e *digitale*) sulla base dell'importo della richiesta e del profilo della clientela. Il modello di servizio tradizionale si applica alle richieste di finanziamento superiori a Euro 500.000 e prevede la distribuzione del prodotto essenzialmente tramite il ricorso alla rete distributiva di mediatori creditizi ed agenti *partner* di CF+. Il modello di servizio digitale si applica alle pratiche di importo inferiore a Euro 500.000 e ha l'obiettivo di intercettare la clientela sia direttamente, tramite canale on-line, sia tramite mediatori, ricorrendo anche

nelle fasi di analisi e valutazione del credito ad un processo interamente digitale, che si contraddistingue per automatizzazione dei processi e rapidità decisionale.

- (iv) **Servizi e strumenti di raccolta:** CF+ ha l'obiettivo di mantenere una struttura del passivo gestionalmente coerente in termini di *duration* e rischio con l'evoluzione dell'attivo, garantendo al tempo stesso un *mix* bilanciato di fonti di finanziamento. Pertanto, i principali strumenti e servizi di raccolta previsti da CF+ sono: i) depositi vincolati e non vincolati con clientela *retail*; ii) depositi vincolati e non vincolati con clientela *corporate*; iii) linee collateralizzate ABACO/BCE/PCT; iv) *depositi money market* interbancari da banche. A dicembre 2025 la raccolta di CF+ risulta composta per l'80% da clientela retail (di cui il 22% con scadenza a breve termine e il 78% a scadenza vincolata con una durata residua media pari a 12 mesi) e la restante componente da clientela istituzionale (banca centrale, banche e altre controparti istituzionali).

Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica delle principali società del Gruppo Banca CF+ alla data della presente Relazione Illustrativa.



1.2.5 Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di Banca CF+, desunti dai risultati consolidati al 30 giugno 2026 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2026.

Situazione patrimoniale consolidata

(importi in Euro Migliaia)

Voci dell'attivo		30/06/2026	31/12/2025
10.	Cassa e disponibilità liquide	154.648	160.323
20.	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	132.715	141.927
	<i>a) attività finanziarie detenute per la negoziazione</i>	472	13
	<i>b) attività finanziarie designate al fair value;</i>	-	-
	<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	132.243	141.914
30.	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva	75.762	43.973
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	5.500.286	1.679.859
	<i>a) crediti verso banche</i>	34.493	12.394
	<i>b) crediti verso clientela</i>	5.465.793	1.667.465
50.	Derivati di copertura	1.174	938
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	872	-
70.	Partecipazioni	953	-
90.	Attività materiali	56.355	3.548
100.	Attività immateriali	7.714	8.866
	di cui:		
	- avviamento	2.678	2.678
110.	Attività fiscali	68.843	40.114
	<i>a) correnti</i>	15.453	11.878
	<i>b) anticipate</i>	53.390	28.236
120.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	-
130.	Altre attività	445.283	183.410
Totale dell'attivo		6.444.605	2.262.959

(importi in Euro Migliaia)

Voci del passivo e del patrimonio netto		30/06/2026	31/12/2025
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	5.763.661	2.037.293
	<i>a) debiti verso banche</i>	942.283	308.592
	<i>b) debiti verso la clientela</i>	4.631.609	1.699.798
	<i>c) titoli in circolazione</i>	189.769	28.903
20.	Passività finanziarie di negoziazione	323	8
30.	Passività finanziarie designate al <i>fair value</i>	2.138	2.818
40.	Derivati di copertura	2.218	-
60.	Passività fiscali	25.411	4.513
	<i>a) correnti</i>	6	1.701
	<i>b) differite</i>	25.405	2.812
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione	0	-
80.	Altre passività	172.101	39.791
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	3.894	443
100.	Fondi per rischi e oneri:	48.657	1.176
	<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	25	-
	<i>b) quiescenza e obblighi simili</i>	-	-
	<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	48.632	1.176
120.	Riserve da valutazione	2.096	2.474
140.	Strumenti di capitale	84.544	39.044
150.	Riserve	106.546	24.093
160.	Sovrapprezzi di emissione	47.838	47.838
170.	Capitale	55.781	39.213
190.	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	37.221	8
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	92.176	24.247
Totale del passivo e del patrimonio netto		6.444.605	2.262.959

Conto economico consolidato

(importi in Euro Migliaia)

Voci		30/06/2026	30/06/2025
10.	Interessi attivi e proventi assimilati	97.598	61.622
20.	Interessi passivi e oneri assimilati	(49.294)	(30.768)
30.	Margine di interesse	48.304	30.854
40.	Commissioni attive	9.785	3.991
50.	Commissioni passive	(9.491)	(2.988)
60.	Commissioni nette	294	1.004
70.	Dividendi e proventi simili	227	-
80.	Risultato netto dell'attività di negoziazione	12.952	98
90.	Risultato netto dell'attività di copertura	(19)	3
100.	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	1.511	2.389
	a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.500	2.061
	b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	11	328
110.	Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(2.189)	1.188
	a) attività e passività finanziarie designate al fair value	(467)	(765)
	b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	(1.722)	1.952
120.	Margine di intermediazione	61.080	35.536
130.	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(22.582)	(10.169)
	a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(22.143)	(10.171)
	b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(439)	2
140.	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	(126)	-
150.	Risultato netto della gestione finanziaria	38.373	25.367
190.	Spese amministrative:	(48.656)	(27.100)
	a) spese per il personale	(21.682)	(14.842)
	b) altre spese amministrative	(26.974)	(12.258)
200.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	1.158	(653)
	b) altri accantonamenti netti	1.158	(653)
210.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(1.348)	(962)
220.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(1.377)	(1.706)
230.	Altri oneri/proventi di gestione	103.237	2.017
240.	Costi operativi	53.013	(28.404)
250.	Utili (Perdite) delle partecipazioni	(16)	-
290.	Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	91.370	(3.037)
300.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	528	327
310.	Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	91.898	(2.710)
320.	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	(437)	-
330.	Utile (Perdita) d'esercizio	91.461	(2.710)
340.	Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(715)	-
350.	Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	92.176	(2.710)

Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico estratti dal comunicato stampa di Banca CF+ del 6 agosto 2026.

2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

2.1 Premessa

In data 30 giugno 2025, Banca CF+ ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta Volontaria") ai sensi dell'art. 102 del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Sistema.

A seguito dell'Offerta Volontaria, in data 6 marzo 2026, CF+ è venuta a detenere n. 64.940.857 azioni ordinarie di Banca Sistema, pari a circa l'80,751% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa l'80,746% dei relativi diritti di voto. Conseguentemente, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria

totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106 del TUF (l'“**Offerta Obbligatoria**”), ad esito della quale, in data 22 giugno 2026, Banca CF+ è venuta a detenere n. 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema, pari a circa l'85,674% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa l'85,669% dei relativi diritti di voto.

In considerazione di quanto precede, alla data odierna Banca Sistema è controllata da Banca CF+ ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, nonché dell'art. 23 del TUB, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 61, comma 1, del TUB in qualità di capogruppo del Gruppo Banca CF+.

La Fusione rappresenta il naturale completamento del processo di integrazione avviato con l'Offerta Volontaria e l'Offerta Obbligatoria ed è finalizzata a: (i) assicurare un più efficace coordinamento strategico ed efficienza nella *governance*; (ii) evitare le duplicazioni in termini di strutture organizzative e tecnologiche necessarie alla gestione di entità legali distinte, massimizzando al contempo l'efficienza operativa; (iii) incrementare – con nuove risorse – la già solida posizione patrimoniale dell'intermediario.

In data 8 luglio 2026, Banca CF+ e Banca Sistema hanno depositato presso il Tribunale di Milano l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà *ex art. 2501-sexies*, comma 4, cod. civ. di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni. Con provvedimento del 9 luglio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. La predetta relazione – rilasciata da KPMG S.p.A. in data 11 settembre 2026 – sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come una “operazione con parti correlate di maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”).

In data 24 giugno 2026, il comitato per le operazioni con parti correlate di Banca Sistema (il “**Comitato OPC**”) ha rilasciato un parere motivato favorevole circa la sussistenza dell'interesse di Banca Sistema di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché un motivato parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter*, cod. civ. Ai fini della predisposizione del proprio parere il Comitato OPC di Banca Sistema si è avvalso di un proprio *advisor* finanziario, Deloitte Advisory S.r.l. S.B., del quale ha verificato la riconosciuta professionalità, competenza e indipendenza.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al parere del suddetto Comitato OPC allegato al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e pubblicato in data 24 giugno 2026 sul sito internet di Banca Sistema (www.bancasistema.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio “1info” (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>).

In data 24 giugno 2026, i Consigli di Amministrazione – rispettivamente – di Banca CF+ e di Banca Sistema, quest’ultima tenuto conto del parere favorevole del Comitato OPC, hanno approvato il Progetto di Fusione.

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari indipendenti e di comprovata professionalità ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione e segnatamente del Rapporto di Cambio. Nello specifico, Banca CF+ e Banca Sistema si sono avvalse rispettivamente del supporto di PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. (“**PwC**”) e Deloitte Advisory S.r.l. S.B. (“**Deloitte**”).

In particolare, dopo aver esaminato le valutazioni dei rispettivi *advisor* finanziari, previo parere favorevole del Comitato OPC per quanto riguarda Banca Sistema, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura: n. 1,35 azioni ordinarie Banca Sistema, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Banca CF+ (il “**Rapporto di Cambio**”), come indicato nel Progetto di Fusione.

Il Progetto di Fusione è stato depositato (i) presso le rispettive sedi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione in data 30 giugno 2026, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi, ai sensi dell’art. 2501–*septies* cod. civ.; (ii) presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 11 settembre 2026 ai sensi dell’art. 2501–*ter*, comma 3, cod. civ. a seguito dell’intervenuto rilascio – in data 11 settembre 2026 – da parte di Banca d’Italia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 57 del TUB.

Si precisa inoltre che, in considerazione del fatto che Banca CF+ non ha contratto debiti per acquisire il controllo di Banca Sistema, la Fusione non si qualifica quale fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’articolo 2501–*bis* cod. civ.

2.2 Condizioni sospensive della Fusione

L’assemblea di Banca Sistema delibererà in merito alla Fusione e alle modifiche statutarie subordinatamente al rilascio da parte di Banca d’Italia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Per completezza si evidenzia che la predetta autorizzazione è stata rilasciata da Banca d’Italia in data 11 settembre 2026.

La stipula dell’atto di Fusione sarà perfezionata subordinatamente – oltre che (i) all’approvazione da parte delle assemblee straordinarie di CF+ e Banca Sistema; e (ii) al decorso del periodo di opposizione dei creditori sociali anteriori all’iscrizione del Progetto di Fusione presso i Registri delle Imprese competenti ai sensi dell’art. 2503, cod. civ. e dell’art. 57 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – all’invio alle competenti organizzazioni sindacali di una comunicazione per l’avvio della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 della Legge n. 428/1990 entro i termini previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di contratto collettivo.

2.3 Motivazioni economiche e strategiche dell’operazione e obiettivi gestionali

La Fusione rappresenta il naturale completamento del processo di integrazione avviato con l’Offerta Volontaria e l’Offerta Obbligatoria ed è finalizzata a:

- (i) assicurare un più efficace coordinamento strategico ed efficienza nella *governance*;

- (ii) evitare le duplicazioni in termini di strutture organizzative e tecnologiche necessarie alla gestione di entità legali distinte, massimizzando al contempo l'efficienza operativa;
- (iii) incrementare – con nuove risorse – la già solida posizione patrimoniale dell'intermediario.

In particolare, la Fusione consentirà di:

- (a) rafforzare il posizionamento competitivo dell'operatore risultante dalla integrazione attraverso la crescita dimensionale ed il raggiungimento di una scala che consenta di rilasciare sinergie di costo e ottimizzare gli investimenti di sviluppo;
- (b) diversificare la composizione dei ricavi attraverso un ulteriore rafforzamento dell'azione commerciale anche mediante iniziative di *cross selling*;
- (c) consolidare le relazioni con la clientela *corporate* in seguito allo sviluppo di una piattaforma di erogazione del credito completa di prodotti di breve e medio-lungo termine, che consenta di intercettare una maggiore quota del fabbisogno di credito espresso dalla clientela;
- (d) razionalizzare la struttura del *funding* in termini di composizione e costo, con conseguente stabilizzazione della raccolta ed ottimizzazione del rendimento degli attivi a beneficio dell'espansione anche grazie al mercato dei capitali come facilitatore in termini di approvvigionamento;
- (e) realizzare sinergie operative e di costo attraverso la razionalizzazione dei servizi e delle soluzioni adottate dalle due entità, anche attraverso la realizzazione di economie di scala in considerazione dei maggiori volumi in gestione della nuova realtà;
- (f) sviluppare una maggiore capacità di attrarre nuovi talenti con competenze professionali specifiche a supporto dello sviluppo del *business*.

3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

La Fusione verrà deliberata sulla base delle seguenti situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ.:

- (i) per Banca Sistema, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 approvato dall'assemblea dei soci in data 23 aprile 2026;
- (ii) per CF+, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2026.

Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE

4.1 Premessa

I Consigli di Amministrazione di Banca Sistema e di Banca CF+ hanno incaricato rispettivamente Deloitte e PwC (l'“**Advisor Finanziario**” / gli “**Advisor Finanziari**”) di assistere i medesimi Consigli di Amministrazione nelle attività di valutazione e determinazione del Rapporto di Cambio.

Il predetto Rapporto di Cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sulla base di proprie analisi e valutazioni, tenendo conto, tra l'altro, delle attività valutative e delle considerazioni svolte dagli Advisor Finanziari, facendo riferimento ai risultati delle varie metodologie di valutazione utilizzate, nonché delle assunzioni, difficoltà e limitazioni evidenziate nelle stesse.

In particolare, in data 23 giugno 2026, gli Advisor Finanziari hanno rilasciato ai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, rispettivamente, un apposito documento contenente le valutazioni delle Società Partecipanti alla Fusione e la stima dell'intervallo del rapporto di cambio derivante dalle stesse, sulla base del quale i Consigli di Amministrazione hanno proceduto a determinare il Rapporto di Cambio.

Le metodologie di valutazione di seguito descritte sono state individuate e adottate esclusivamente con l'obiettivo di determinare il Rapporto di Cambio. Al fine di preservare l'omogeneità valutativa, sono state infatti applicate, ove possibile, le medesime metodologie di valutazione sia alla Società Incorporante sia alla Società Incorporanda, tenendo in considerazione le specificità di ciascuna di esse.

4.2 Data di riferimento e documentazione utilizzata

Per le finalità dell'art. 2501-*quater*, cod. civ., le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento di Banca Sistema e di Banca CF+ sulle quali è basata la Relazione Illustrativa sono quelle al 31 dicembre 2025 (di seguito, la “**Data di Riferimento**”).

La valutazione è stata effettuata alla data del 31 marzo 2026 (di seguito, la “**Data di Valutazione**”). Le analisi valutative si basano sul fatto che nel periodo compreso tra le situazioni economiche e patrimoniali alla Data di Valutazione e la data di rilascio della c.d. *fairness opinion* non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico-patrimoniale e finanziario di Banca Sistema e di Banca CF+.

Per la conduzione delle analisi valutative da parte di Deloitte sono state utilizzate le informazioni pubbliche e i dati predisposti o comunque forniti da Banca Sistema e Banca CF+ (le “**Informazioni**”). In particolare:

- (i) ultime proiezioni economico-finanziarie 2026–2029 approvate di Banca Sistema, su base *stand alone* al netto del contributo di Kruso Kapital S.p.A.;
- (ii) ultime proiezioni economico-finanziarie 2026–2029 approvate di CF+, su base *combined*, ossia includendo il contributo di Banca Sistema, le sinergie e costi di integrazione attesi dalla Fusione;
- (iii) situazione patrimoniale e capitale regolamentare pro-forma di Banca Sistema e CF+ al 31 marzo 2026;
- (iv) ultima *capital guidance* in termini di CET1 ratio di CF+ e di Banca Sistema (a livello *stand alone*);

- (v) dettaglio del numero di azioni ordinarie e dell'azionariato di CF+ e Banca Sistema;
- (vi) dati di mercato e informazioni relative a dati economico-patrimoniali attuali e prospettici per un campione di banche italiane quotate;
- (vii) elementi contabili e statistici nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

4.3 Metodologie adottate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Tenuto conto delle specificità di Banca Sistema e Banca CF+, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali e delle Informazioni, le metodologie valutative ritenute applicabili sono le seguenti:

- il metodo del *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess Capital* (il “DDM”), secondo il quale il valore di una società è pari alla somma dei flussi di cassa di dividendi distribuibili al di sopra di un predeterminato livello di capitale e al *terminal value*;
- il metodo dei multipli di mercato, che consente di stimare il valore economico di una società sulla base delle indicazioni fornite dal mercato borsistico avendo riguardo a un campione di società quotate;
- il metodo della regressione lineare, che consente di stimare il valore economico di una società sulla base delle indicazioni fornite dal mercato borsistico avendo riguardo a un campione di società quotate.

Tali metodologie valutative sono anche alla base dell'esercizio valutativo che Deloitte ha svolto al fine di redigere il proprio parere di congruità.

Metodologie di valutazione utilizzate da parte di Deloitte ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dell'approccio metodologico adottato da Deloitte, *advisor* finanziario incaricato da Banca Sistema.

A. Metodo del *dividend discount model* nella variante dell'*Excess Capital* (metodo principale)

La metodologia del DDM si fonda sull'assunto che il valore economico di una società sia pari alla somma del valore attuale di:

- (i) flussi di cassa dei potenziali dividendi futuri distribuibili agli azionisti generati nell'orizzonte temporale prescelto senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere un predeterminato livello *target* di patrimonio regolamentare di lungo periodo. Tali flussi prescindono quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal *management*;
- (ii) *terminal value* calcolato quale valore attuale di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di cassa distribuibile normalizzato economicamente, sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo periodo.

Nell'applicazione della presente metodologia, è stato considerato come periodo esplicito l'orizzonte temporale compreso tra il primo trimestre 2026 e il 2029, sulla base delle proiezioni finanziarie di Banca Sistema e di CF+.

Per la determinazione dell'intervallo del rapporto di cambio è stata condotta un'analisi di sensitività con riferimento al fattore di attualizzazione e al requisito patrimoniale espresso in termini di CET1.

B. Metodo di valutazione dei multipli di mercato (metodo di controllo)

Al fine di sostanziare i risultati ottenuti mediante l'applicazione del metodo del DDM nella variante *Excess Capital*, adottato quale metodologia valutativa principale, è stato applicato il metodo di valutazione dei multipli di mercato (metodo di controllo).

In base alla metodologia dei multipli di mercato, il valore economico di una società può essere stimato sulla base delle indicazioni fornite dal mercato borsistico avendo riguardo a un campione di società quotate. Ai fini di questa metodologia, è stato selezionato un campione di banche quotate italiane. In particolare, il metodo dei multipli di borsa si basa sulla determinazione di multipli calcolati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie del campione selezionato di società quotate. I moltiplicatori così determinati vengono applicati alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione. In particolare, sulla base delle caratteristiche proprie del settore bancario e della prassi di mercato è stato selezionato il multiplo del prezzo / utile netto (P/E) prospettico al 2027.

C. Metodo di valutazione della regressione lineare (metodo di controllo)

Al fine di sostanziare i risultati ottenuti mediante l'applicazione del metodo del DDM nella variante *Excess Capital*, adottato quale metodologia valutativa principale, è stato applicato il metodo di valutazione della regressione lineare (metodo di controllo).

In base alla metodologia della regressione lineare, il valore economico di una società può essere stimato sulla base delle indicazioni fornite dal mercato borsistico avendo riguardo a un campione di società quotate. Ai fini di questa metodologia, è stato selezionato un campione di banche quotate italiane. Secondo il metodo della regressione lineare, il valore economico di una società può essere determinato sulla base di parametri identificati mediante la correlazione (se statisticamente significativa) tra i multipli del prezzo / patrimonio netto tangibile del medesimo campione di società quotate ed i rispettivi livelli di redditività prospettica espressi dal rendimento sul patrimonio netto tangibile di periodo (RoTE). Nello specifico si è proceduto all'analisi di regressione lineare del prezzo / patrimonio netto tangibile ultimo disponibile (31 marzo 2026) rispetto al RoTE atteso al 2027 ed al 2028 al fine di definire i parametri necessari alla valorizzazione delle società.

4.4 Determinazione del Rapporto di Cambio

Fermo restando le considerazioni, ipotesi e limiti descritti, vengono sintetizzati nella tabella sottostante i risultati ottenuti da Deloitte, in qualità di *advisor* finanziario incaricato da Banca Sistema, per effetto dell'applicazione dei diversi metodi di valutazione sopra indicati ai fini della

determinazione del Rapporto di Cambio (numero azioni di Banca Sistema per ogni azione di Banca CF+).

Metodo	Minimo	Media	Massimo
DDM nella variante dell'Excess Capital (metodo principale)	1,140x	1,370x	1,644x
Multipli di borsa (metodo di controllo)	0,997x	1,333x	1,771x
Metodo della regressione lineare (metodo di controllo)	1,364x	1,516x	1,690x

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto delle risultanze ottenute dall'applicazione delle diverse metodologie valutative adottate con il supporto dei rispettivi *Advisor* Finanziari, in data 24 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione di Banca CF+ e il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, per quanto di rispettiva competenza, hanno approvato il seguente Rapporto di Cambio: n. 1,35 azioni ordinarie Banca Sistema, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Banca CF+ annullata per effetto della Fusione.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

In ragione del Rapporto di Cambio, sulla base della partecipazione detenuta da Banca CF+ in Banca Sistema alla data odierna, ai soci di Banca CF+ saranno assegnate

- (a) le n. 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema attualmente detenute da Banca CF+;
- (b) ulteriori n. 50.246.553 azioni ordinarie, con godimento regolare rivenienti dall'aumento di capitale sociale fino a complessivi massimi Euro 6.029.586,36 ad incremento del valore nominale del capitale sociale da attuare mediante l'emissione di massime n. 50.246.553 azioni di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**") che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci di Banca Sistema unitamente all'approvazione della Fusione (l'**"Aumento di Capitale a Servizio della Fusione"**);

(congiuntamente le "**Azioni di Concambio**").

Per completezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ., il Rapporto di Cambio è stato oggetto di apposita relazione da parte di un esperto comune nominato dal Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

4.5 Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Ciascuna delle metodologie di valutazione prescelte, pur essendo ampiamente riconosciuta e consolidata nella prassi valutativa, sia a livello nazionale sia internazionale, richiede di tenere conto, tra l'altro, di una serie di limiti e criticità di seguito illustrati:

- (i) la necessità di assumere a riferimento dati di natura previsionale contenuti nelle proiezioni finanziarie di Banca CF+ e Banca Sistema e conseguentemente di tener conto dei profili di incertezza che tali dati per loro natura comportano;
- (ii) le valutazioni effettuate riflettono i limiti e le particolarità insiti nei diversi metodi di valutazione utilizzati;

- (iii) in considerazione del fatto che le proiezioni finanziarie di Banca CF+ includono il contributo di Banca Sistema, le sinergie e costi di integrazione attesi dalla Fusione, ai fini della determinazione del valore di Banca CF+ in un'ottica pre-Fusione sono stati effettuati, con un conseguente maggior grado di complessità, taluni aggiustamenti volti ad escludere il valore delle sinergie, dei costi di integrazione e delle interessenze di terzi, essendo alla Data di Valutazione Banca Sistema controllata a circa l'85,7% da Banca CF+;
- (iv) una percentuale significativa dei risultati derivanti dall'applicazione della metodologia DDM è rappresentata dal *terminal value*, che sono altamente sensibili alle assunzioni adottate per le variabili fondamentali quali il livello di CET 1 *ratio target*, il tasso di crescita perpetua, il fattore di attualizzazione e la redditività normalizzata, variabili che sono soggettive ed aleatorie;
- (v) le società utilizzate ai fini dell'applicazione del metodo dei multipli di mercato e del metodo della regressione lineare presentano differenze rispetto alle Società Partecipanti alla Fusione in termini di dimensione, modello di *business*, area geografica, liquidità del titolo, profilo di rischio, redditività e struttura finanziaria;
- (vi) il contesto geopolitico e i potenziali impatti legati alla guerra russo-ucraina e ai conflitti in corso in Medio Oriente che generano addizionali incertezze economiche che possono incidere significativamente sulla volatilità dei prezzi di mercato delle azioni e di altri parametri finanziari.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

La Fusione verrà attuata mediante le seguenti operazioni:

- a. assegnazione delle n. 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema attualmente detenute da Banca CF+ agli azionisti di Banca CF+;
- b. assegnazione di ulteriori n. 50.246.553 azioni di Banca Sistema di nuova emissione, a godimento regolare, agli azionisti di Banca CF+;
- c. annullamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Banca CF+.

Sulla base delle risultanze disponibili alla data odierna relative all'elenco dei soci di CF+, a titolo meramente illustrativo, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell'assegnazione delle Azioni di Concambio:

Socio	N. azioni CF+	% capitale CF+	N. azioni Banca Sistema da assegnare	% capitale Banca Sistema
European Investments Holding Company S.à r.l	82.272.122	93,22%	111.067.364	85,00%

Tarantelli Panfilo	3.953.626	4,48%	5.337.395	4,08%
Ascolani Sergio	466.737	0,53%	630.094	0,48%
De Francisco Iacopo	367.574	0,42%	496.224	0,38%
Ronchi Michele	261.826	0,30%	353.465	0,27%
Cordaro Salvatore	255.484	0,29%	344.903	0,26%
Argenta Holdings S.à r.l.	176.342	0,20%	238.061	0,18%
Be Holding S.r.l.	173.301	0,20%	233.956	0,18%
Quarto S.r.l.	134.865	0,15%	182.067	0,14%
Potenza Alberico	96.566	0,11%	130.364	0,10%
Gallo Barbisio Giovanni	69.058	0,08%	93.228	0,07%
Goi Carlo	28.885	0,03%	38.994	0,03%
TOTALE	88.256.386	100,00%	119.146.115	91,18%

Il numero di Azioni di Concambio da assegnare a ciascun socio è calcolato moltiplicando il numero di azioni di Banca CF+ detenute per il Rapporto di Cambio pari a 1,35. Eventuali frazioni di azioni saranno regolate secondo le modalità previste dalla legge.

Il numero di Azioni di Concambio è stato determinato sulla base della partecipazione attualmente detenuta da Banca CF+ in Banca Sistema.

Le Azioni di Nuova Emissione saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, eventualmente segmento Euronext STAR Milan, subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, al pari delle azioni ordinarie di Banca Sistema già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83–*bis* e seguenti TUF.

Tutte le Azioni di Nuova Emissione saranno emesse alla Data di Efficacia, come *infra* definita, (o non appena tecnicamente possibile a valle della Data di Efficacia) e assegnate agli aventi diritto in regime di dematerializzazione e per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli assegnatari di tali azioni per il tramite degli intermediari autorizzati un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente più vicina il numero di azioni spettante a ciascun avente diritto in funzione del Rapporto di Cambio,

senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le Azioni di Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie della Società Incorporante già in circolazione. I soci di Banca CF+ parteciperanno agli utili della Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia mediante le Azioni di Concambio loro assegnate.

La Data di Efficacia ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione in concambio delle azioni CF+ saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso, tra l'altro, tramite pubblicazione sul sito internet di Banca Sistema (www.bancasistema.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1 info" (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>).

6. DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al Paragrafo 2.2 della Relazione Illustrativa, la Fusione produrrà effetti civilistici dalle ore 00:01 del 7 novembre 2026 ovvero dalla diversa data che potrà essere indicata nell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, secondo comma, cod. civ. (la "Data di Efficacia della Fusione" o "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 1, cod. civ.

Ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° novembre 2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, terzo comma, cod. civ. Ai fini fiscali, gli effetti della Fusione decorreranno dalla medesima data.

7. PROFILI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Imposte dirette

Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario dell'operazione di fusione sono disciplinate dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito anche "TUIR"). Secondo tale disposizione, l'operazione di fusione è fiscalmente neutra e non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla medesima, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si terrà conto dell'eventuale avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o dell'annullamento di partecipazioni. I maggiori valori eventualmente iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali della Società Incorporanda non saranno imponibili nei confronti della Società Incorporante; tuttavia, i beni ricevuti saranno valutati

fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda, con evidenza in apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi dei dati esposti in bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti. Nel caso di fusioni inverse, il principio dell'irrelevanza fiscale delle differenze da fusione si applica anche a quelle allocate sugli elementi patrimoniali della società partecipata e incorporante.

Ai sensi dell'art. 172 comma 10-*bis* del TUIR, il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla Società Incorporante per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della Fusione.

Ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Incorporata concorrono a formare il reddito della Società Incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel relativo bilancio. Le riserve tassabili solo in caso di distribuzione devono essere ricostituite solo nei limiti dell'eventuale avanzo di fusione o dell'aumento di capitale sociale eccedente il capitale complessivo delle Società Partecipanti alla Fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute. In tal caso, dette riserve concorrono a formare il reddito della Società Incorporante solo in caso di successiva distribuzione dell'avanzo o del capitale per esuberanza.

Ai sensi dell'art. 172, comma 7 del TUIR, le perdite fiscali delle società che partecipano alla Fusione, compresa la Società Incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della Società Incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore, determinato alla Data di Efficacia della Fusione, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-*bis*, primo comma, cod. civ., al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del cod. proc. civ.

Ai fini di tale limite, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla Data di Efficacia della Fusione; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla data cui si riferisce la situazione stessa, fermo restando che tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi pubblici di cui al periodo precedente.

In ogni caso, il riporto in diminuzione delle perdite fiscali è subordinato alle condizioni che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 cod. civ., superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 cod. civ., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della Fusione ai sensi dell'art. 172, comma 9, del TUIR, le limitazioni sopra descritte si applicano anche alla perdita che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla Società Incorporanda in relazione al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia civilistica della Fusione.

Le medesime disposizioni si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, comma 5, del TUIR, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina di disapplicazione dei limiti per le perdite fiscali infragruppo di cui all'art. 177-ter del TUIR.

Per i soci, in assenza di conguagli in denaro, il concambio delle partecipazioni detenute nella Società Incorporata non costituisce atto realizzativo dei titoli, rappresentando, piuttosto, una mera sostituzione degli stessi (che verranno annullati per effetto della Fusione) con i titoli della Società Incorporante. In altri termini, indipendentemente dall'emersione di un eventuale plusvalore commisurato alla differenza tra il valore di costo delle azioni sostituite e il valore corrente di quelle ricevute, il concambio non assume rilevanza reddituale in capo ai soci.

Imposte indirette

Ai fini delle imposte indirette, la fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo tale norma, infatti, non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Per quanto concerne l'imposta di registro, l'atto di fusione, ai sensi dell'art. 4, lettera b), della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00.

8. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

8.1 Composizione dell'azionariato rilevante della Società Incorporante post-Fusione e relativo assetto di controllo

Assumendo che l'attuale assetto proprietario della Società Incorporante e della Società Incorporanda rimanga invariato tra la data della Relazione Illustrativa e la Data di Efficacia della Fusione, fermo restando il Rapporto di Cambio, ad esito della Fusione l'assetto del capitale sociale di Banca Sistema sarà quello riportato nel precedente paragrafo 5 e European Investments Holding

Company S.à r.l. ne deterrà il controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, nonché dell'art. 23 TUB.

9. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE

Lo statuto di Banca Sistema non subirà modificazioni per effetto della Fusione, fatto salvo per quanto riguarda l'art. 5 il quale sarà modificato per riflettere l'Aumento di Capitale a Servizio del Rapporto di Cambio e l'eliminazione del valore nominale delle azioni di Banca Sistema, attualmente pari a Euro 0,12.

Inoltre, per completezza si segnala che, alla medesima assemblea di Banca Sistema che sarà convocata per approvare il Progetto di Fusione ai sensi dell'art. 2502, cod. civ. e con esso l'Aumento di Capitale a Servizio della Fusione, sarà sottoposta la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., della delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, cod. civ., per un importo massimo complessivo non superiore a Euro 100.000.000,00, da esercitarsi in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla data della relativa delibera assembleare, con la previsione che tale delega potrà essere esercitata subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Di seguito è riportato, ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, il testo dello statuto attualmente vigente di Banca Sistema posto a confronto con quello dello statuto di Banca Sistema a seguito delle modifiche che verranno eventualmente approvate dall'Assemblea degli azionisti della Società Incorporante, in parte straordinaria:

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 5: capitale sociale 5.1 Il capitale sociale è di euro 9.650.526,24 (novemilioneiseicentocinquantamilacinquecent oventiseivirgolaventi quattro), suddiviso in n. 80.421.052 (ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni del valore nominale di euro 0,12 (dodici centesimi) cadauna. In data 28 aprile 2016 l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, di aumentare gratuitamente, in forma scindibile, il capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant 2016 ("Piano 2016") approvato	Articolo 5: capitale sociale 5.1 Il capitale sociale è di euro 9.650.526,24 (novemilioneiseicentocinquantamilacinquecent eventiseivirgolaventi quattro) [•], suddiviso in n. 80.421.052 [•] (ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) [•] azioni prive del valore nominale di euro 0,12 (dodici centesimi) cadauna. In data 28 aprile 2016 l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, di aumentare gratuitamente, in forma scindibile, il capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant 2016 ("Piano 2016") approvato

dall'Assemblea ordinaria della Società in pari data, nonché a servizio dei Piani di Stock Grant che potranno in futuro essere approvati dall'Assemblea della Società in relazione agli anni di competenza 2017, 2018 e 2019 ("Piani 2017-2019"). Tale aumento di capitale gratuito è per un ammontare massimo di nominali Euro 49.920 (quarantanovemilanovecentoventi), corrispondente a massimo 416.000 (quattrocento sedicimila) azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 (dodici centesimi) ciascuna e dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2023, dandosi atto che il capitale si considererà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e che le singole sottoscrizioni, anche parziali, saranno immediatamente efficaci, con conseguente contestuale attribuzione delle azioni e dei relativi diritti sociali. L'aumento gratuito del capitale avverrà mediante utilizzo della Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano 2016 e dei Piani 2017-2019, la cui costituzione, per un ammontare pari a euro 1.600.000 (unmilionesecicentomila), è stata deliberata dall'assemblea ordinaria sempre il 28 aprile 2016. Le azioni oggetto dell'aumento di capitale gratuito avranno godimento regolare e saranno emesse in più <i>tranche</i>, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del Piano 2016 e dei Piani 2017-2019. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di sub-delega ai propri componenti – tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'attribuzione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano 2016 e dei Piani 2017-2019 nei termini e alle condizioni ivi previsti, nonché la facoltà di apportare le	dall'Assemblea ordinaria della Società in pari data, nonché a servizio dei Piani di Stock Grant che potranno in futuro essere approvati dall'Assemblea della Società in relazione agli anni di competenza 2017, 2018 e 2019 ("Piani 2017-2019"). Tale aumento di capitale gratuito è per un ammontare massimo di nominali Euro 49.920 (quarantanovemilanovecentoventi), corrispondente a massimo 416.000 (quattrocento sedicimila) azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 (dodici centesimi) ciascuna e dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2023, dandosi atto che il capitale si considererà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e che le singole sottoscrizioni, anche parziali, saranno immediatamente efficaci, con conseguente contestuale attribuzione delle azioni e dei relativi diritti sociali. L'aumento gratuito del capitale avverrà mediante utilizzo della Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano 2016 e dei Piani 2017-2019, la cui costituzione, per un ammontare pari a euro 1.600.000 (unmilionesecicentomila), è stata deliberata dall'assemblea ordinaria sempre il 28 aprile 2016. Le azioni oggetto dell'aumento di capitale gratuito avranno godimento regolare e saranno emesse in più <i>tranche</i>, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del Piano 2016 e dei Piani 2017-2019. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di sub-delega ai propri componenti – tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'attribuzione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano 2016 e dei Piani 2017-2019 nei termini e alle condizioni ivi previsti, nonché la facoltà di apportare le
---	---

conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare di volta in volta l'ammontare del capitale sociale. Trascorso il termine entro il quale l'aumento di cui sopra dovrà essere eseguito, alle condizioni previste dal Piano 2016 e dai Piani 2017-2019, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle azioni emesse. [il resto invariato]	conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare di volta in volta l'ammontare del capitale sociale. Trascorso il termine entro il quale l'aumento di cui sopra dovrà essere eseguito, alle condizioni previste dal Piano 2016 e dai Piani 2017-2019, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle azioni emesse. [il resto invariato]
--	---

Il testo completo dello statuto di Banca Sistema così modificato, che avrà efficacia alla Data di Efficacia, è riportato quale **Allegato A** della Relazione Illustrativa.

10. PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF, risulta rilevante un patto parasociale avente ad oggetto le azioni di Credito Fondiario S.p.A., oggi Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. (il "**Patto Parasociale CF+**") che è stato sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani, Salvatore Cordaro, Quarto S.r.l. e Argenta Holdings S.à r.l. (congiuntamente, i "**Precedenti Azionisti di Controllo**"), da una parte, e Tiber Investments 2 S.à r.l., oggi European Investments Holding Company S.à r.l. ("**EIHC**"), dall'altra. Successivamente hanno aderito al Patto Parasociale CF+, limitatamente a talune previsioni dello stesso, Michele Ronchi e Alberico Potenza in data 22 febbraio 2022, nonché BE Holding S.r.l., Giovanni Gallo Barbisio e Carlo Goi in data 8 marzo 2023 (congiuntamente, gli "**Investitori Successivi**"). Il Patto Parasociale CF+ ha ad oggetto complessive n. 87.888.812 azioni CF+, rappresentative di circa il 99,58% del capitale sociale di CF+. Il Patto contiene disposizioni riconducibili all'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b) del TUF, concernenti in particolare i principi di *governance* di CF+ e l'obbligo delle parti di esercitare i propri diritti di voto al fine di dare piena efficacia al Patto Parasociale CF+, le materie riservate all'assemblea degli azionisti di CF+, la composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di CF+, la gestione delle situazioni di stallo e le relative opzioni call, le procedure di *exit*, nonché i limiti al trasferimento delle azioni CF+. Il Patto Parasociale CF+ prevede che lo stesso è entrato in vigore il 1° agosto 2021 e rimarrà pienamente efficace fino al 1° agosto 2026, salvo risoluzione anticipata nelle ipotesi previste dal Patto Parasociale CF+, con un meccanismo di rinnovo tacito salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle parti all'altra entro 6 mesi dalla data di scadenza di ciascun periodo di durata.

Per ulteriori informazioni relative al suddetto Patto Parasociale CF+ si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti.

Alla data della presente Relazione Illustrativa gli aderenti al patto parasociale sopra indicato non hanno comunicato gli effetti della Fusione su tale patto.

11. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

L'approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. a favore degli azionisti di Banca Sistema, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2437 cod. civ., dall'art. 2437-*quinquies* cod. civ. o da altre disposizioni di legge.

12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Sistema ad approvare la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. (**“Banca Sistema”** o la **“Banca”**):*

- *visto il progetto di fusione per incorporazione di Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. (**“Banca CF+”**) in Banca Sistema, approvato dai Consigli di Amministrazione di Banca Sistema e di CF+ in data 24 giugno 2026, depositato presso la sede della Banca in data 30 giugno 2026 ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., depositato al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. in data 11 settembre 2026, nonché pubblicato sul relativo sito internet in pari data;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971;*
- *preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ., rappresentate: (i) per Banca Sistema, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 approvato dall'assemblea dei soci in data 23 aprile 2026; (ii) per Banca CF+, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2026;*
- *vista la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da KPMG S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. dal Tribunale di Milano;*
- *preso atto dell'ulteriore documentazione depositata ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., nonché dell'informativa resa in Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies, comma 3, cod. civ.;*
- *visto il rilascio da parte di Banca d'Italia: (i) dell'autorizzazione di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 (**“TUB”**) e delle relative disposizioni di attuazione in relazione alla fusione; (ii)*

dell'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla fusione;

- *preso atto che l'attuale capitale sociale di Banca Sistema è pari a Euro 9.650.526,24 ed è rappresentato da 80.421.052 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,12 cadauna, ed è interamente sottoscritto e versato; e*
- *dato atto che tali documenti sono stati pubblicati e messi a disposizione secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;*

delibera

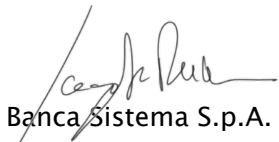
- 1) *di approvare il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema, già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni ivi previste, ed in particolare di approvare, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in n. 1,35x azioni ordinarie di Banca Sistema per ogni azione ordinaria CF+;*
- 2) *di approvare l'aumento di capitale sociale al servizio della fusione per massimi Euro 6.029.586,36, mediante emissione di massime n. 50.246.553 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, così come indicato nel progetto di fusione e in applicazione del predetto rapporto di cambio;*
- 3) *di approvare, con efficacia dalla data di perfezionamento della fusione, fermo il disposto dell'art. 2436, comma 5, cod. civ., lo statuto sociale come da prospetto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971;*
- 4) *di dare atto (i) che gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dalle ore 00:01 del 7 novembre 2026 ovvero dalla diversa data che potrà essere indicata nell'atto di fusione, e (ii) che ai fini contabili e fiscali le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° novembre 2026;*
- 5) *di dare atto che, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, Banca Sistema subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Banca CF+ e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.;*
- 6) *di dare infine atto che il perfezionamento e l'efficacia della fusione sono subordinati all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del verificarsi dei presupposti di legge e dell'avveramento di ciascuna delle condizioni sospensive previste nel progetto di fusione;*
- 7) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, e quindi, inter alia:*
 - (i) *di adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione assembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con facoltà – in particolare – di*

apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione;

- (ii) di stipulare e sottoscrivere, anche a mezzo di speciali procuratori, osservare le norme di legge e regolamentari, l'atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto di fusione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio di Banca CF+, stipulare eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione della presente delibera di fusione, fissando clausole, termini e modalità, e compiere tutto quanto necessario o anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, nonché;*
- (iii) di provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di fusione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della fusione”.*

*** **

Milano, 11 settembre 2026



Banca Sistema S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Jacopo De Francisco

Allegato A: Statuto di Banca Sistema che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione

*** **

Il presente documento non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione delle leggi o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali, proiezioni, obiettivi, stime e previsioni che riflettono le attuali opinioni del management di Banca Sistema S.p.A. rispetto a determinati eventi futuri. Tali dichiarazioni previsionali, proiezioni, obiettivi, stime e previsioni

sono generalmente identificabili dall'uso delle parole "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "pianificare", "aspettarsi", "anticipare", "stimare", "credere", "intendere", "progettare", "obiettivo" o "target" o la negazione di queste parole o altre varianti di queste parole o terminologia comparabile.

Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a, tutte le dichiarazioni diverse dalle dichiarazioni di fatti storici, comprese, senza limitazioni, quelle riguardanti la futura posizione finanziaria di Banca Sistema S.p.A. e i risultati delle operazioni, la strategia, i piani, gli obiettivi, gli scopi e i traguardi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui Banca Sistema S.p.A. partecipa o sta cercando di partecipare.

A causa di tali incertezze e rischi, i lettori sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali come previsione di risultati effettivi. La capacità di Banca Sistema di raggiungere i suoi obiettivi o risultati previsti dipende da molti fattori che sono al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali informazioni previsionali comportano rischi e incertezze che potrebbero influenzare significativamente i risultati attesi e si basano su alcune ipotesi chiave.

Tutte le dichiarazioni previsionali qui incluse si basano sulle informazioni a disposizione di Banca Sistema S.p.A. alla data odierna. Banca Sistema S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge applicabile. Tutte le successive dichiarazioni previsionali scritte e orali attribuibili a Banca Sistema S.p.A. o a persone che agiscono per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza da queste dichiarazioni cautelative.

Allegato A: Statuto di Banca Sistema che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione



STATUTO
DI
BANCA SISTEMA S.P.A.

bancasistema.it

Sommario

TITOLO I	3
Articolo 1: denominazione.....	3
Articolo 2: sede sociale.....	3
Articolo 3: durata.....	3
Articolo 4: oggetto sociale	3
TITOLO II	4
Articolo 5: capitale sociale.....	4
Articolo 6: recesso	8
Articolo 7: circolazione delle azioni	8
TITOLO III	8
Articolo 8: Assemblea degli azionisti	8
Articolo 9: costituzione, competenza e deliberazioni dell'Assemblea.....	12
Articolo 10: Consiglio di Amministrazione	13
Articolo 11: adunanze del Consiglio di Amministrazione.....	18
Articolo 12: poteri del Consiglio di Amministrazione.....	20
Articolo 13: Comitato Esecutivo	22
Articolo 14: amministratore delegato	23
Articolo 15: altri comitati endo-consiliari	23
Articolo 16: presidente del Consiglio di Amministrazione e organi delegati	24
Articolo 17: Collegio Sindacale	25
TITOLO IV	31
Articolo 18: revisione legale dei conti.....	31
TITOLO V	31
Articolo 19: rappresentanza legale e firma sociale.....	31
TITOLO VI.....	32
Articolo 20: bilancio.....	32
Articolo 21: ripartizione degli utili	32
Articolo 22: Documenti contabili e societari	33
Articolo 23: Operazioni con parti correlate	33
TITOLO VII	34
Articolo 24: disposizioni generali.....	34



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 1: denominazione

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione sociale:

"BANCA SISTEMA S.p.A.".

1.2 La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui la società opera.

1.3 La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente Statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo Statuto stesso anche se già vigenti alla data di acquisizione di dette partecipazioni o di assunzioni di dette funzioni ed incarichi.

Articolo 2: sede sociale

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali produttive e direzionali comunque denominate.

2.3 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro soci si fa riferimento per le persone fisiche alla residenza anagrafica e per i soggetti diversi dalle persone fisiche alla sede legale.

Articolo 3: durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata nelle forme di legge.

Articolo 4: oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero e pertanto può compiere ogni operazione e servizio bancario e finanziario strumentale o connesso. Pertanto la società può altresì compiere ogni altra attività e/o operazione strumentale o connessa, necessaria od utile al



raggiungimento dello scopo sociale e svolgere, in genere, qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

4.2 La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario BANCA SISTEMA, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

4.3 La società può emettere obbligazioni di qualunque natura. Può, infine, assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, RECESSO E CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Articolo 5: capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro [•], suddiviso in n. [•] azioni prive del valore nominale.

5.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative, indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi di legge.

5.3 Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto nei commi 7 e seguenti del presente articolo.

5.4 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. L'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie speciali di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 2349, comma 1, del Codice civile, nel rispetto della normativa applicabile in tema di remunerazioni e in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione della società.

5.5 L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice civile che consistono in certificati di partecipazione dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e che dovranno essere riportati nel presente Statuto. Tali certificati di partecipazione sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto sarà conseguentemente disposto nel presente Statuto.

Gli strumenti finanziari di cui al presente art. 5.5 potranno essere assegnati anche individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate,



secondo quanto previsto dall'art. 2349, comma 2, del Codice civile, nel rispetto della normativa applicabile in tema di remunerazioni e in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione della società.

5.6 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5.7 In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, ciascuna azione dà diritto a due voti per ogni azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"),

5.8 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

5.9 La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare per la quale viene richiesta la maggiorazione – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

5.10 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

5.11 All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della società.

5.12 Fermo restando quanto previsto nel successivo comma 17, la società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale – con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato – nei seguenti casi: (i) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o

dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione, quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.14 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di: (a) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; (b) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; (d) costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli, con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario; (e) trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo).

5.15 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati; (iii) sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5.16 Nelle ipotesi di cui al comma 15, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

5.17 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto

maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente – in tutto o in parte – alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

5.18 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

5.19 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 6: recesso

Il diritto di recesso dalla società compete agli azionisti nei casi inderogabili stabiliti dalla legge. È espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, c.c.

I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis c.c.

Articolo 7: circolazione delle azioni

Le azioni ordinarie della società sono liberamente trasferibili nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 8: Assemblea degli azionisti

8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente Statuto.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

8.2 L'Assemblea è convocata a norma di legge almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8.3 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America.

8.4 L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i *quorum* costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto per tali ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito della richiesta di integrazione o della presentazione di proposte di cui al capoverso che precede, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo

diverso termine previsto dalla legge. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.5 In mancanza delle formalità di cui ai precedenti capoversi e di ogni altra formalità prevista dalla legge, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare su qualsiasi argomento, salva l'opposizione del socio non sufficientemente informato, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

8.6 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti indicati dall'art. 83-*quater*, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. A tale fine, si ha riguardo alla data dell'unica o della prima convocazione dell'Assemblea, purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

8.7 I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

8.8 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando i partecipanti siano facilmente riconoscibili dal presidente dell'Assemblea), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o notaio verbalizzante.

Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

8.10 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto, l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente ed occorrendo da uno o più scrutatori anche non soci; ove prescritto dalla legge e anche in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento

dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni, nonché accertare e proclamare i relativi risultati.

Lo svolgimento delle riunioni Assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 9: costituzione, competenza e deliberazioni dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce validamente in un'unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione ai sensi del precedente comma 8.4, terzo capoverso, del presente Statuto, con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto agli articoli 10 e 17 del presente Statuto.

9.2 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuita dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, l'Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e del restante personale; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio *stock option*); (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera, altresì, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta del Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui

l'Assemblea è costituita.

9.3 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.

9.4 Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 10: Consiglio di Amministrazione

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri i quali:

- a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica e sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;
- d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

10.1-bis Nel rispetto del principio dell'adeguata diversificazione della composizione in termini di competenze, esperienze, età, proiezione internazionale e di genere, almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

10.2 Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di tre e massimo di undici, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il

soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.

Ai fini dell'applicazione del capoverso precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. La misura della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di

Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, che contenga un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c) del presente paragrafo, dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.3 in materia di numero minimo di amministratori-in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

b) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c) del presente paragrafo, l'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista di minoranza, che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale membro deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del successivo art. 10.3.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente comma, sesto capoverso.

c) nel caso in cui la lista di minoranza che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sia stata presentata da uno o più azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri

azionisti, rappresentino almeno il doppio della percentuale del capitale sociale fissata dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, dalla stessa saranno tratti due amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima. In tal caso, il numero degli amministratori che saranno tratti dalla lista di maggioranza si ridurrà conseguentemente di uno.

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa *pro tempore* vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare. Qualora detta procedura di sostituzione non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine

progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

10.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, delibera con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto sopra *sub a)*, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea prevista dal comma 1 dell'art. 2386 del Codice civile procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma

10.3 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

10.5 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati con deliberazione dell'Assemblea, l'intero organo amministrativo decade con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo; gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

10.6 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a), del presente Statuto. In assenza di liste presentate e ammesse, il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un amministratore delegato conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. h). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire al medesimo amministratore delegato anche la carica di direttore generale. La carica di direttore generale può essere attribuita esclusivamente all'amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un vicepresidente, conformemente a quanto previsto all'art. 12.2, lett. g), il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario nella persona di un amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della società o un suo sostituto, oppure di un consulente esterno.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa *pro tempore* applicabile.

Articolo 11: adunanze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che

il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco individualmente.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai sindaci effettivi, salvi i casi di urgenza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale

11.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del presidente o dell'amministratore delegato, possono essere chiamati ad assistervi dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra persona che il Consiglio di Amministrazione voglia invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per il collegamento audio/video. A discrezione del Presidente, potranno in ogni caso essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti debbano affluire per poter partecipare all'adunanza.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario, o il notaio che ha redatto il verbale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.



11.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le delibere indicate all'ultimo capoverso dell'art. 12.2 che segue.

Articolo 12: poteri del Consiglio di Amministrazione

12.1 L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

12.2 Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili le deliberazioni di cui all'elenco che segue, oltre a quelle, non incluse in tale elenco, stabilite dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, ovvero da altre previsioni statutarie:

- a) la determinazione degli indirizzi generali relativi allo sviluppo aziendale, alle operazioni strategiche, ai piani industriali e finanziari della società, nonché la valutazione del generale andamento della gestione;
- b) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione di conflitti di interesse;
- c) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione;
- e) l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché il controllo nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- f) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- g) l'eventuale nomina del vicepresidente e la sua revoca, se nominato;
- h) la nomina e la revoca dell'amministratore delegato. L'eventuale nomina e la revoca, se nominato, del direttore generale, che dovrà se del caso necessariamente coincidere con l'amministratore delegato;

- i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- k) la costituzione, la modifica e la soppressione dei comitati endo-consiliari;
- l) la nomina, la sostituzione e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, *risk management* e di *compliance*, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo;
- n) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
- o) l'emissione di obbligazioni convertibili per un importo massimo complessivo pari ad euro 20.000.000 nel termine massimo consentito dalla legge;
- p) l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze o sedi secondarie;
- q) l'elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della società e del gruppo, nonché la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: (i) amministratori esecutivi; (ii) direttore generale ove nominato; (iii) responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali o aree geografiche; (iv) coloro che riportano direttamente agli organi con funzioni aziendali di supervisione strategica, gestione e di controllo;
- r) la remunerazione dell'amministratore delegato (e del direttore generale, se nominato) e di ogni altro amministratore munito di particolari incarichi, nel rispetto della normativa applicabile in tema di remunerazioni e delle politiche di remunerazione e incentivazione della società.
- s) l'approvazione del *budget* annuale;
- t) l'attribuzione, le modifiche e la revoca dei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'amministratore delegato;
- u) l'adozione delle politiche di sviluppo della società che si rendano necessarie al fine di determinare i *business plan* di lungo periodo ed il *budget* di esercizio;
- w) le deliberazioni nelle materie delegate al Comitato Esecutivo ed all'amministratore delegato al di sopra dei limiti per essi stabiliti;
- x) la delega dei poteri agli altri amministratori e potere di modificare, aggiungere ed escludere tali poteri delegati;
- y) l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati, quali l'Amministratore Delegato e/o il Comitato Esecutivo, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

12.4 Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
- c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

12.5 Per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi, il Consiglio di Amministrazione può conferire delega a singoli amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della società nelle assemblee delle società controllate, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13: Comitato Esecutivo

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

13.2 Il Comitato Esecutivo è composto da tre amministratori. In ogni caso, almeno un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo dovranno appartenere al genere meno rappresentato. L'amministratore delegato fa parte di diritto del Comitato Esecutivo. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.

13.3 Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti. La durata in carica del Comitato Esecutivo non può superare quella degli amministratori che lo compongono.

13.4 La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'amministratore delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo le relative funzioni, ivi compreso il potere di proposta in merito alle deliberazioni da assumere, compete al componente più anziano d'età.

13.5 Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'amministratore delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della società, ovvero qualsiasi altra



persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

13.6 Il ruolo di segretario del Comitato Esecutivo verrà assolto dal soggetto all'uopo nominato dal Comitato stesso su indicazione di chi presiede la riunione.

13.7 Il Comitato Esecutivo, da riunirsi almeno mensilmente, viene convocato dall'Amministratore Delegato con avviso da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e ai sindaci effettivi. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

13.8 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario il voto favorevole di almeno due amministratori.

13.9 Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

13.10 Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, con le medesime regole e modalità prescritte in materia per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14: amministratore delegato

14.1 L'amministratore delegato gestisce l'attività della società nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 L'amministratore delegato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria a dirigenti, preposti agli uffici, quadri direttivi, preposti alle dipendenze e agli altri dipendenti della società, entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Articolo 15: altri comitati endo-consiliari

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà, anche in adesione alla normativa applicabile e ai codici di autodisciplina delle società di gestione dei mercati regolamentati nei quali le azioni della società potranno essere negoziate.

Articolo 16: presidente del Consiglio di Amministrazione e organi delegati

16.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

- garantisce il buon funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;
- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni;
- assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo;
- organizza e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione assicurando che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario, garantendo l'efficacia del dibattito consiliare e adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adequata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione vengano fornite con congruo anticipo a tutti i consiglieri;
- convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne decide l'ordine del giorno, tenendo in considerazione le eventuali istanze o questioni elencate dagli azionisti, amministratori o comitati interni e verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della società;
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo;
- compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

16.2 Gli organi delegati, quali l'amministratore delegato e/o il Comitato Esecutivo, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe, fermo restando che gli organi delegati sono comunque tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

16.3 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vice presidente (se nominato), dei consiglieri delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto.

16.4 L'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393-bis c.c. può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale.

Articolo 17: Collegio Sindacale

17.1 L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel rispetto del principio dell'adeguata diversificazione della composizione in termini di competenze, esperienze, età, proiezione internazionale e di genere, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti (ovvero un numero superiore qualora prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente) del Collegio Sindacale dovranno devono appartenere al genere meno rappresentato.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Per la nomina, revoca e sostituzione dei sindaci si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

17.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente, tra cui quelli indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la società abbia aderito. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di detto Decreto, si considerano

strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo. I sindaci possono assumere incarichi di componenti di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

17.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

17.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

17.5 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio

1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) emittenti o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riguardo al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché iv) il

curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo a) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

c) in caso di parità di voti fra due o più liste, che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea. Qualora, anche a esito della citata votazione di ballottaggio permanesse la situazione di parità, prevale la lista presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci;

d) qualora il Collegio Sindacale così formato non assicuri il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;

e) qualora venga presentata e ammessa una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, se presentata e ammessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto delle disposizioni statutarie sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi della normativa *pro tempore* vigente. Ai sindaci spetta anche il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

17.6 Sono esclusi per i sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

17.7 Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge e dalla regolamentazione *pro tempore* vigente, vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) su altri atti e fatti precisati dalla legge e dai regolamenti.

Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

17.8 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

17.9 Al fine del precedente art. 17.8: a) i responsabili delle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* inviano le rispettive relazioni delle proprie funzioni al Collegio Sindacale; b) il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano costantemente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

17.10 Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di potere, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla società.

17.11 I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

17.12 Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori ed a tutte le strutture di controllo interno notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

17.13 Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di riferire senza indugio alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e, in generale ove previsto, di riferire ad altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità di gestione o alle violazioni di norme, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalla dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

17.14 Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio Sindacale con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora,

anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

17.15 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.16 Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, secondo i criteri e le modalità prevista dalla normativa pro tempore applicabile.

TITOLO IV

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18: revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, di nomina Assembleare, ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti c.c. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 19: rappresentanza legale e firma sociale

19.1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato, entro i limiti dei poteri delegati. Essi hanno la facoltà di rappresentare la società in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

19.2 In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione



e dell'amministratore delegato, la rappresentanza della società spetta all'amministratore più anziano d'età.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'amministratore delegato possono, entro i limiti dei poteri delegati, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la società, oltreché ai dipendenti, anche a persone estranee alla stessa, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stesse determinate, anche singolarmente.

TITOLO VI

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 20: bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 21: ripartizione degli utili

21.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo sarà destinato secondo deliberazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.

In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo le modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.

La società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

21.2 I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società, con imputazione a riserva straordinaria.

Articolo 22: Documenti contabili e societari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente Statuto nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico, scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Allo stesso Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può sempre, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente Statuto, revocare l'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

Articolo 23: Operazioni con parti correlate

23.1 Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle proprie procedure adottate in materia.

23.2 Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

23.3 Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti



correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza Assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24: disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.